



COMUNE DI VERZUOLO

Piazza Martiri della Libertà, 1
12039 Verzuolo (Cuneo)
Cod. Fisc. 85000850041 - P. Iva 00308170042
verzuolo@cert.ruparpiemonte.it
sindaco@comune.verzuolo.cn.it

Area amministrativa e socio assistenziale

Tel. 0175 255110 - Fax 0175 255119

Area amministrativa demografica

Tel. 0175 255151 - Fax 0175 255154

Area amministrativa contabile

Tel. 0175 255121 - Fax 0175 255173

Area tecnica

Tel. 0175 255141 - Fax 0175 255134

Area di vigilanza commercio e attività produttive

Tel. 0175 255162 - Fax 0175 255169

IMU 2014

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) - anno 2014

Il **16 dicembre 2014** scade il termine per il versamento del saldo dell'I.M.U. relativa all'anno 2014. Il saldo è pari all'imposta dovuta per l'intero anno calcolata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune, con conguaglio sulla rata versata in acconto nel mese di giugno. Chi versa oltre il termine è soggetto a sanzione.

Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 12,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 10/04/2014 sono state stabilite le aliquote **I.M.U. 2014** nelle seguenti misure:

- Aliquota di base (generale): 0,76%
- Aliquota Abitazione principale, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (le pertinenze sono una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6, C7): 0,40%
- Aliquota Terreni: 1,00% (*)
- Aliquota Aree Edificabili: 0,76%

Detrazioni abitazione principale Euro 200,00

CHI DEVE PAGARE

Devono pagare l'I.M.U.:

- I proprietari, ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili, e terreni agricoli (*) siti nel territorio comunale.
- I locatari finanziari in caso di leasing, dalla data di stipula del contratto.

(*) E' attesa la pubblicazione di un decreto che dà attuazione all'art. 22, c.2 del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 89/2014, che limita l'esenzione ai terreni solo se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. In questo caso potrebbero risultare necessarie, per la tipologia, ulteriori approfondimenti e specificazioni.

QUALI IMMOBILI NON PAGANO I.M.U.

Non sono soggetti al pagamento IMU:

- l'abitazione principale e relative pertinenze della stessa (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione;
- I fabbricati rurali ad uso strumentale;
- I fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano affittati;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

VERSAMENTO

L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Per i mesi di 31 giorni si computa per intero il mese per il quale il possesso si è protratto per almeno 16 giorni.

Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24 entro le scadenze previste dalla legge. Il modello F24 è reperibile presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti sul territorio nazionale.

Il contribuente è tenuto a compilare con particolare attenzione la sezione "Contribuente" inserendo il proprio codice fiscale, i dati anagrafici, domicilio fiscale.

Per il versamento dell'IMU è necessario compilare la sezione F24 **"IMU ed altri tributi locali"**.

In particolare in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- il codice catastale identificativo del Comune di ubicazione degli immobili soggetti all'imposta: Verzuolo: **L804**;
- pagamento in acconto o a saldo, barrando l'apposita casella;
- il numero degli immobili per i quali si effettua il versamento;
- i codici tributo indicati nella seguente tabella:

CODICE	TRIBUTO
3912	IMU per l'abitazione principale e pertinenze
3914	IMU per i terreni
3916	IMU per le aree fabbricabili
3918	IMU per gli altri fabbricati
3925	IMU per i fabbricati classificati in cat. D - STATO

- l'anno di imposta a cui si riferisce il pagamento (2014);
- l'importo a debito dovuto al netto delle detrazioni.

COME SI PAGA

Il versamento può essere effettuato - presso tutti gli sportelli bancari e postali secondo le disposizioni normative vigenti.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui il versamento IMU 2014 non sia stato effettuato entro la prevista scadenza, il contribuente può versare tardivamente l'imposta dovuta applicando una sanzione ridotta e gli interessi legali, nei termini previsti dalla procedura denominata "Ravvedimento Operoso" (art. 13 del D.Lgs. 472/97).

Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Modalità di applicazione del "ravvedimento operoso" per omesso versamento:

- Se il versamento avviene entro 14 gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione dello 0,2% giornaliero (fino ad un massimo del 2,8%) e interessi dello 0,003% (*) giornaliero fino alla data del versamento.
- Se il versamento avviene tra il 15° e il 30° gg. dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione fissa del 3% e interessi dello 0,003% (*) giornaliero fino alla data del versamento.
- Se il versamento avviene entro 1 anno dalla scadenza, si deve versare un importo comprensivo di imposta, sanzione fissa del 3,75 % e interessi dello 0,003% (*) giornaliero fino alla data del versamento.

Il pagamento si esegue sul modello F24 versando l'importo comprensivo di imposta, sanzioni e interessi e barrando la casella "Ravvedimento".

(*) Interessi legali dell'1% annuo (dal 01/01/2014) rapportati ai giorni di ritardo.